

La richiesta era stata rivolta in considerazione del fatto che l'insuperato ritardo nell'approvazione del contratto collettivo avrebbe fatto sorgere gravi difficoltà nell'applicazione delle nuove norme qualora si fosse mantenuta la data di decorrenza del contratto al 1° luglio s.a.

Fra l'altro dall' Istituto si faceva osservare che ove le nuove disposizioni avessero dovuto retroagire nel tempo, si sarebbero determinate, nei confronti di alcuni gruppi di personale, sensibili spostamenti dei rapporti gerarchici a vantaggio di altri gruppi.

Ciò principalmente per effetto delle disposizioni dell'art. 31 del contratto di lavoro concernenti le reggente a posti di grado superiore che si sarebbero automaticamente trasformate in occupazione di funtaria dei posti stessi anche dopo sei mesi e della disposizione contenuta nell'art. 67 che prevede la revisione di alcune situazioni che hanno avuto origine in base alle norme del vigente regolamento. Tale revisione era necessaria fosse effettuata contemporaneamente alle prime promozioni successive all'applicazione del contratto collettivo, per evitare spostamenti nella suddivisione gerarchica del personale.

La Federazione nazionale fascista delle imprese assicurative, in accoglimento della richiesta dell' Istituto, ha provveduto alla stipulazione di un contratto integrativo ed aggiuntivo, del quale è allegata una copia in